

Statuto dell'associazione OSSERVATORIO MEDITERRANEO - ONLUS

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione OSSERVATORIO MEDITERRANEO – ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART. 2 - Sede

La ONLUS ha la propria sede legale in Ortona (Ch), corso Giacomo Matteotti n. 38.

Sono, inoltre, istituite le sedi decentrate di Castel di Sangro (Aq), via V. Colonna n. 6, Roseto degli Abruzzi (Te), via Di Iorio n. 19, Ocean Rabat (Marocco), Rue de Florence n. 7, 3ième étage.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire ulteriori sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

ART. 3 – Finalità

Osservatorio Mediterraneo è una organizzazione di utilità sociale (Onlus), le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. L'associazione indirizza la sua attività al fine di risolvere le problematiche sociali, sanitarie ed economiche dei soggetti svantaggiati delle aree del Mediterraneo, dei Balcani, dell'Africa e del Medio Oriente come contributo per la costruzione di un'area di pace, prosperità e giustizia.

In particolare l'associazione si propone:

- di promuovere attività di assistenza sociale;
- di promuovere attività di istruzione e formazione ai soggetti svantaggiati;
- di promuovere attività volte alla tutela dei diritti dei cittadini appartenenti alle diverse culture del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente;
- di promuovere l'educazione alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale al fine di rimuovere gli ostacoli alla crescita dei soggetti svantaggiati;
- la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione;
- di favorire l'accoglienza e la promozione sociale degli immigrati che si trovino in condizioni di precarietà sociale ed economica in Italia;
- di svolgere attività volte a sostenere il commercio equo e solidale;
- di promuovere raccolte di fondi in favore dei soggetti svantaggiati nei Paesi in cui l'Associazione andrà ad operare;
- di partecipare alla cooperazione decentrata delle Regioni ed a quella internazionale promossa dagli organismi nazionali ed internazionali;
- di promuovere l'equità nelle relazioni di genere come fondamento dei nuovi paradigmi dello sviluppo con particolare attenzione alla condizione dell'infanzia e della donna ed al superamento delle disuguaglianze tra i sessi;
- di promuovere attività di informazione stampata e multimediale;
- la promozione di iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica sull'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura e la cooperazione tra i popoli e di ricerca sui temi dello sviluppo, dei rapporti Nord-Sud, dell'interdipendenza e dei diritti umani;
- l'attività di ricerca e di monitoraggio finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo;
- di promuovere la tutela dei diritti civili;
- l'attività di assistenza sanitaria e farmacologica nei confronti dei soggetti svantaggiati;
- conferenze, seminari sui temi d'interesse dell'associazione;
- qualsiasi altra attività inerente gli scopi dell'associazione.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Osservatorio Mediterraneo onlus potrà collaborare ed aderire a consorzi ed associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - Obblighi

L'associazione ed i suoi soci si impegnano ad esercitare la loro attività senza scopo di lucro ed a non favorire gli interessi economici di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

L'associazione si impegna, altresì, a non distribuire gli utili, gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 – Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art 17 del presente Statuto.

II. GLI ASSOCIATI

ART. 6 – Gli associati

Sono associati della ONLUS associazione le persone fisiche o giuridiche e le altre associazioni che condividano le finalità dell'Osservatorio Mediterraneo.

L'associazione è costituita dagli associati effettivi e da quelli sostenitori. Sono associati effettivi sia gli associati fondatori sia gli associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che vengono ammessi dopo l'avvenuta costituzione dell'associazione.

I soci sostenitori sono coloro che desiderano aiutare economicamente l'associazione condividendone i fini, senza tuttavia essere membri dell'Assemblea Generale né assumendo, in altro modo, parte attiva nelle decisioni dell'associazione.

ART. 7 – Ammissione

L'ammissione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, sostenuta da almeno due associati effettivi.

I nuovi associati verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

ART. 8 – Diritti degli associati

Ciascun associato ha il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione, portando nell'associazione il contributo della propria esperienza personale e delle proprie specifiche competenze

Gli associati maggiori d'età hanno il diritto:

- di partecipare con diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- di essere eletti alle cariche associative;

ART. 9 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a rispettare le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
- versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
- ad osservare le disposizioni statutarie e quelle dei Regolamenti interni;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- a non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell'associazione.

ART. 10 – Esclusione

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- mancato pagamento della quota associativa, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamenti lesivi degli interessi, finalità o buon nome dell'associazione;
- decesso.

III. GLI ORGANI

ART. 11 – Organi della ONLUS

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 12 – L'assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati e le sue decisioni vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal sostituto designato dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di partecipare tutti gli associati che non siano decaduti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. E' ammessa la rappresentanza degli associati per delega scritta. Ciascun associato può ricevere una sola delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno; può essere convocata, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Generale:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale;
- approva il bilancio annuale;
- approva le linee programmatiche dell'associazione;
- delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto e sui Regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, compresi gli astenuti. Lo scioglimento dell'associazione e le modifiche allo Statuto devono essere approvate da almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale per il periodo di tre anni ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, svolge tutte le attività esecutive dell'associazione nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea Generale.

Il numero dei suoi componenti varia da tre a cinque secondo delibera dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti, è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal sostituto designato dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri ed assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti a membri del Consiglio stesso espressamente indicati.

ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente viene nominato tra i membri del Consiglio direttivo per la prima volta in sede di costituzione dell'associazione e successivamente dai Consiglieri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di assenza il sostituto è designato dal Consiglio.

Sono attribuite al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in sede amministrativa.

ART. 15 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, qualora ricorrano i presupposti indicati all'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, sarà composto da tre membri, non necessariamente scelti tra gli associati e dei quali almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le funzioni e i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – Amministrazione e patrimonio

L'esercizio annuale dell'associazione è il periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese seguente.

Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il patrimonio della ONLUS è costituito dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo; da erogazioni, donazioni, lasciti, contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della ONLUS sono costituite dalle quote versate annualmente dagli associati; dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore).

ART. 17 – Lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dai due terzi dell'Assemblea Generale che nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 18 – Denominazione

L'associazione si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi in materia.

Ortona, 08/02/2008

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis del DPR n. 642 del 1972.